



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE

SETTORE RISORSE UMANE

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

Tel. 0161 261534/585/539-

Fax 0161210718

ufficio.docenti@uniupo.it

Al Magnifico Rettore

Università del Piemonte Orientale

Via Duomo 6

13100 Vercelli

e p.c.

Divisione Risorse

Settore Risorse Umane

Docenti e Ricercatori

Via Duomo 6

13100 Vercelli

DIPARTIMENTO DI _____

Autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni al personale docente e ricercatore, ricercatore a tempo determinato ai sensi della ex Legge 30.12.2010, n. 240 art. 6 commi 9,10, e 12.

DICHIARAZIONE

Con riferimento all'art. 53 D. Lgs. 165/2001 ed alla ex Legge 30.12.2010, n. 240 art. 6 commi 9,10, e 12,

il/lasottoscritto/a _____

docente di _____ fascia / ricercatore/ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento

di _____

dichiara di avere ricevuto proposta di svolgere il seguente incarico (indicato in dettaglio) :

(allegare copia richiesta della Amministrazione conferente incarico)

presso la seguente Amministrazione:

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

Via _____ Città _____

Tel. _____ Fax _____

Periodo presunto previsto : dal _____ al _____

con impegno orario presumibile : _____



Tale richiesta rientra tra le attività previste:

Compenso lordo previsto di € _____

Alessandria/Novara/Vercelli _____ Firma del richiedente _____

Spazio riservato al Direttore del Dipartimento

Si esprime parere favorevole.

Alessandria/Novara/Vercelli _____ Firma Direttore _____

In attesa dell'emanazione del Regolamento di modifica del D.R. rep. n. 258-2006 del 29.05.2006, recante disposizioni in merito al rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni al Personale docente e ricercatori/ricercatori a tempo determinato, si allega la norma di seguito indicata.

L. 30 dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

Art. 6. (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. Omissis...

6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico. Omissis...

9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli



2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.

10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

Omissis...

12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.

Omissis...